



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 116/2023
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione all'associazione Mountain Friends di un locale all'interno dell'edificio di Malga Frate dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (tre anni).

Il giorno **01.06.2023** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione all'associazione Mountain Friends di un locale all'interno dell'edificio di Malga Frate dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (tre anni).

Nelle scorse settimane l'associazione Mountain Friends (c.f. 02326110224), con sede a Pinzolo, ha chiesto la locazione di un locale all'interno dell'edificio di Malga Frate (p.ed. 119 C.C. Ragoli II) al fine del suo utilizzo quale deposito per le mute e le altre attrezzature da utilizzare nell'attività di canyonig lungo il torrente Sarca di Brenta e Vallesinella.

Detto edificio è attualmente inutilizzato e, pertanto, la richiesta può essere accolta, stabilendo le seguenti condizioni contrattuali:

- a) periodo di locazione dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (tre anni);
- b) il locale oggetto di locazione è quello individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- c) il canone di locazione annuo iniziale sarà pari a 5,00 € per ciascuna persona accompagnata lungo il percorso di canyoning e con il minimo di 600,00 €; a partire dall'8 giugno 2024 entrambi tali importi saranno aggiornati annualmente applicando il 100% della variazione su base annua (riferita al mese di febbraio) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, solo qualora detta variazione sarà positiva;
- d) il canone di locazione dovrà essere pagato entro il 30 novembre di ogni anno incluso nel periodo locativo;
- e) il locale dovrà essere utilizzato esclusivamente quale deposito per le mute e le altre attrezzature necessarie per l'attività di canyoning;
- f) ogni anno la Comunità delle Regole rilascerà a Mountain Friends i permessi di transito lungo la strada forestale Cason (tratto Pra de la Casa – Malga Frate) esclusivamente per due veicoli;
- g) il locale non potrà essere sublocato (nemmeno in parte e anche solo temporaneamente) e la locazione non potrà essere ceduta a terzi;
- h) al termine della locazione il locale dovrà essere riconsegnato libero da cose di Mountain Friends o di terzi;
- i) Mountain Friends sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni arrecati al locale o all'edificio in cui lo stesso si trova, inclusi gli infissi ivi presenti, per colpa propria o delle persone autorizzate ad entrare nel locale dall'associazione medesima;
- j) Mountain Friends risponderà direttamente a terzi di eventuali danni a questi arrecati in ragione dell'utilizzo del locale;
- k) le spese contrattuali (imposte di registro e di bollo) saranno interamente a carico di Mountain Friends;
- l) la locazione sarà formalizzata mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte di entrambe le parti.

Al fine di detta locazione risulta necessario sospendere il vincolo di uso civico sul locale in parola, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005: peraltro, detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;

- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione della prossimità dell'inizio del periodo locativo;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, all'associazione Mountain Friends (c.f. 02326110224) un locale all'interno dell'edificio di Malga Frate (p.ed. 119 C.C. Ragoli II), individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da utilizzare quale deposito per le mute e le altre attrezzature necessarie per l'attività di canyonig lungo il torrente Sarca di Brenta e Vallesinella, stabilendo il canone di locazione annuo iniziale in 5,00 € per ciascuna persona accompagnata lungo il percorso di canyoning e con il minimo di 600,00 € ed approvando le ulteriori condizioni contrattuali elencate in premessa;
2. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico sul locale oggetto della locazione per il periodo dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante dalla locazione, della registrazione del contratto e della richiesta alla conduttrice di rimborso delle spese contrattuali;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione della prossimità dell'inizio del periodo locativo;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 01.06.2023**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 06.06.2023 al 16.06.2023**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Stefani', written over the printed name of the secretary.